







Documento condiviso sui criteri per il riordino istituzionale di Province e Città Metropolitane in materia elettorale

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La stagione di riforme della passata legislatura, che ha visto fortemente inciso l'assetto istituzionale delle Province, il loro ruolo e i rapporti tra i diversi livelli di governo è stata foriera di limiti e incertezze che richiedono significativi interventi legislativi per essere definitivamente superati.

Il carattere dichiaratamente transitorio del riordino legislativo delle Province richiede oggi una profonda rivisitazione dell'impianto normativo affermato dalla l. 56/14, una volta venuta meno, in relazione agli esiti della consultazione referendaria, la prospettiva della riforma costituzionale.

La presente Proposta intende altresì contribuire a far evolvere un nuovo modello di ordinamento delle Autonomie che proponga contestualmente la semplificazione dei processi di governance, con particolare riferimento agli organismi, enti ed agenzie attualmente preposti alla gestione di attività e servizi di livello territoriale.

Le Province e le Città metropolitane, in quanto istituzioni della Repubblica, devono tornare ad essere nelle condizioni di erogare i servizi loro affidati, potendo contare su: funzioni fondamentali di area vasta ben definite; organi politici pienamente riconosciuti e legittimati; una organizzazione dell'ente e del personale tale da permettere la piena funzionalità della macchina amministrativa; una autonomia finanziaria tale da assicurare le risorse necessarie per esercitare le funzioni proprie ed eventualmente delegate.

Anche l'attuale fase di definizione della prospettiva del regionalismo differenziato, scaturita dall'attivazione per via referendaria in Veneto e Lombardia della richiesta di ulteriori forme e condizioni di autonomia ex art. 116, c 3 della Costituzione, richiede il consolidamento ed il rilancio dell'intera maglia istituzionale locale – Città metropolitana, Province, Comuni – per candidarsi quale partner della Regione nella declinazione sul territorio delle ulteriori competenze che saranno attribuite.

1 13

3









Il rilancio delle Autonomie locali, e del livello comunale e provinciale in particolare, risponde peraltro ad un preciso dettato costituzionale che riserva ad essi i compiti amministrativi e di gestione, - eventualmente ridefinendo ambito e contesto amministrativo – confermando il ruolo legislativo e di governo che è proprio delle Regioni.


Si ritiene in particolare che il consolidamento dell'esperienza della Provincia quale ambito di positivo riferimento per il livello comunale, vada accompagnato da un rilancio dell'autorevolezza istituzionale e della capacità di coordinamento ed indirizzo del territorio provinciale: obiettivo perseguibile con la previsione della legittimazione democratica della figura del Presidente, il ripristino di una forma collegiale e riconosciuta del suo esecutivo e l'elezione diretta del Consiglio provinciale.

La proposta di seguito declinata, intende al tempo stesso valorizzare un aspetto positivo dell'esperienza generata dalla vigente L. 56/14 che ha previsto l'introduzione dell'Assemblea dei sindaci: la quale si intende qui confermare quale utile ambito di confronto sulle linee di indirizzo strategico e territoriale dell'Ente.

Si ritiene che una "Proposta lombarda" in tal senso possa rivestire un oggettivo rilievo nazionale, stante la dimensione e specificità dell'assetto istituzionale territoriale, la numerosità della popolazione, la posizione geografica, le caratteristiche geomorfologiche del territorio, l'elevato numero dei Comuni e la varietà delle componenti produttive, imprenditoriali e di categoria.

In conclusione, si ritiene che il recupero di autorevolezza e terzietà del livello istituzionale provinciale debba essere assicurato mediante il ripristino dell'elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale: si condivide inoltre di prevedere il mantenimento con chiarezza di compiti e funzioni dell'organismo assembleare dei Sindaci (Assemblea dei Sindaci), per confermare la necessità di un forte riferimento all'Ente provincia da parte dei Comuni del territorio provinciale ed un loro coinvolgimento nelle scelte e negli strumenti a carattere generale e territoriale.

Tale semplificazione istituisce all'interno della "nuove Province" ambiti ottimali di riferimento per lo svolgimento di funzioni amministrative in forma associata che supportino i Comuni, soprattutto i più piccoli, nello sviluppo di servizi adeguati ed efficienti.











SINTESI DELLA PROPOSTA

A. PROVINCIA

1. Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto.

La sua carica ha carattere di incompatibilità, non di ineleggibilità, rispetto a quella di Sindaco di comune di qualunque dimensione demografica. Per ulteriori incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dalle norme per le elezioni degli organi provinciali vigenti ante l.56/14

Il Presidente nomina e revoca gli Assessori provinciali, il cui numero massimo è equiparato a quello previsto per il Comune capoluogo della Provincia.

Il Presidente ha diritto ad una indennità, non cumulabile con eventuali indennità comunali, equiparata a quella di Sindaco del Comune capoluogo.

Il Presidente decade a seguito di voto di "sfiducia" espresso dal Consiglio provinciale.

2. Giunta Provinciale

Nominata e revocata dal Presidente, con Assessori in numero massimo equiparato a quello previsto per il Comune capoluogo.

Per le incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dalle norme per le elezioni degli organi provinciali vigenti ante 1.56/14.

Ogni Assessore ha diritto ad una indennità, non cumulabile con ogni altra prevista per incarichi comunali, equiparata a quella di Assessore del Comune capoluogo.









3. Assemblea dei Sindaci della Provincia

E' organo permanente della Provincia, con funzioni in particolare di indirizzo e controllo per le materie specificatamente attribuite e ne fanno parte tutti i Sindaci del territorio provinciale di riferimento.

L'Assemblea elegge tra i suoi componenti un proprio Presidente.

Sono sottoposti al parere obbligatorio dell'Assemblea:

- il Piano Strategico Provinciale
- Il bilancio
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- i Piani di settore
- la Proposta del Presidente di Individuazione di ambiti ottimali all'interno dei territori provinciali, quali riferimenti per la gestione associata delle funzioni amministrative.

Il voto di ciascun componente dell'Assemblea è calcolato in base a criteri che ponderino il voto capitario con il numero degli abitanti e l'ampiezza territoriale del Comune rappresentato.

Il parere contrario dell'Assemblea dei Sindaci espresso con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea, secondo i criteri ponderali previsti dal capoverso precedente assume carattere vincolante.

4. Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è eletto a suffragio universale e diretto.

Per le incompatibilità si fa riferimento a quanto previsto dalle norme per le elezioni degli organi provinciali vigenti ante l.56/14.

Il Consiglio Provinciale ha durata corrispondente al mandato del Presidente della Provincia.

W 7 -









Il funzionamento e le competenze del Consiglio Provinciale sono definiti dal TUEL, fatto salvo il caso previsto nell'ultimo capoverso del punto 3.

Il Consiglio provinciale approva con la maggioranza assoluta dei propri componenti i provvedimenti sui quali l'Assemblea dei Sindaci abbia espresso parere contrario.

Il voto di "sfiducia" espresso dal Consiglio provinciale con la maggioranza di ... dei propri componenti determina la decadenza del Presidente.

B. CITTA' METROPOLITANA

1. Sindaco Metropolitano

Il Sindaco Metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, ove ciò sia previsto dallo Statuto della Città Metropolitana. La sua carica ha carattere di incompatibilità, non di ineleggibilità, rispetto a quella di Sindaco di comune di qualunque dimensione demografica.

Ove non prevista dallo Statuto l'elezione diretta, il Sindaco Metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Il Sindaco Metropolitano nomina e revoca gli Assessori della Città Metropolitana, il cui numero massimo è equiparato a quello previsto per il Comune capoluogo.

Il Sindaco Metropolitano eletto direttamente ha diritto ad una indennità, non cumulabile con eventuali indennità comunali, equiparata a quella di Sindaco del Comune capoluogo.

Il Sindaco Metropolitano eletto direttamente decade a seguito di voto di "sfiducia" espresso dalla Conferenza Metropolitana, con modalità infra declinate.

2. Giunta Metropolitana

Nominata e revocata dal Sindaco Metropolitano, con Assessori in numero massimo equiparato a quello previsto per il Comune capoluogo.









La carica di Assessore ha carattere di incompatibilità rispetto a quella di Sindaco di comune di qualunque dimensione demografica.

Ogni Assessore ha diritto ad una indennità, non cumulabile con ogni altra prevista per incarichi comunali, equiparata a quella di Assessore del Comune capoluogo.

3. Conferenza Metropolitana

E' organo permanente della Città Metropolitana, con funzioni in particolare di indirizzo e controllo.

Laddove lo Statuto preveda l'elezione diretta, il Sindaco del Comune capoluogo ne è Presidente.

Alla Conferenza è attribuita la competenza per l'approvazione del Bilancio (da valutare l'eventuale attribuzione statutaria di questa competenza al Consiglio Metropolitano), del Piano Strategico Metropolitano, del PTM-Piano Territoriale Metropolitano.

Il voto di ciascun componente della Conferenza è calcolato su base capitaria, con possibilità di definire forme di ponderazione sulla base del numero degli abitanti del Comune rappresentato.

Laddove lo Statuto preveda l'elezione diretta del Sindaco metropolitano, la Conferenza può esprimere, con maggioranza qualificata (da valutare se assoluta, dei 3/5 o dei 2/3 dei propri componenti) e con voto capitario, il voto di "sfiducia" nei confronti del Sindaco Metropolitano, determinandone la decadenza.

La non approvazione del Bilancio da parte della Conferenza (con le medesime maggioranze previste per il voto di "sfiducia" al Sindaco Metropolitano), non determina la decadenza del Sindaco stesso.

4. Consiglio Metropolitano

Lo Statuto della Città Metropolitana può prevedere la possibilità, per le Città Metropolitane costituite da più di 50-60 Comuni, di istituire il Consiglio Metropolitano.









Il Consiglio Metropolitano svolge le funzioni non esercitate dalla Conferenza (approvazione del Bilancio – da valutarne tuttavia l'eventuale attribuzione statutaria al Consiglio Metropolitano -, del Piano Strategico metropolitano, del PTM-Piano Territoriale Metropolitano).

E' composto da 25 Sindaci eletti dalla Conferenza Metropolitana, di cui è espressione ristretta con modalità che assicurino un'equilibrata rappresentanza del territorio metropolitano.

Se il Sindaco metropolitano è eletto direttamente, il Sindaco del Comune capoluogo presiede la Conferenza metropolitana e il relativo Consiglio.

Laddove non sia prevista dallo Statuto l'elezione diretta del Sindaco Metropolitano, il Consiglio elegge un proprio Presidente.

Il voto di ciascun componente del Consiglio è calcolato su base capitaria, con possibilità di definire forme di ponderazione sulla base del numero degli abitanti del Comune rappresentato.

Milano, 12.03.2019

Per Regione Lombardia, Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni

Massimo Sertori

Per Unione Province Lombarde

Vittorio Poma

Per Associazione Nazionale Comuni Italiani Lombardia

Virginio Brivio

Per Città Metropolitana di Milano

Arianna Censi

7

